



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 76 del registro generale delle Ordinanze del 07-11-2019

N. 7 del registro di settore

ORDINANZA DEL SINDACO

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DA ATTUARSI NELLA STAGIONE INVERNALE 2019/2020. ORDINANZA TEMPORANEA.

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.) aggiornato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016;

DATO ATTO che il suddetto piano:

- nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- prevede che venga costituito per ogni Provincia un Tavolo Tecnico Zonale (di seguito definito T.T.Z.), presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza, gli indirizzi del Piano di Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

VISTO il D.Lgs. 13.8.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padovano" sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti di Regione Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria;
- le misure congiunte di BACINO PADANO individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;

CONSIDERATO CHE in data 22 luglio 2019 si è tenuta una seduta del tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) dell'agglomerato di Padova "IT0510", di cui fa parte anche il Comune di Noventa Padovana, integrato con i restanti Comuni, nella quale si è preso atto delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalla DGRV n 836/2017 come individuate durante il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 06/09/2018 da adottare nel periodo invernale;

RILEVATO che l'accordo di programma succitato prevede:

- le misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria secondo il seguente meccanismo:
- nessuna allerta – semaforo verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, azioni base per l'intero periodo invernale da ottobre 2019 al 31/03/2020;
- livello di allerta 1 – semaforo arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti: misure aggiuntive a quelle di livello verde;
- livello di allerta 2- semaforo rosso –: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti: ulteriori misure aggiuntive a quelle di livello 1°;
- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

VISTA la disposizione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" n. 39 del 22/07/2019, nella quale, in applicazione dei provvedimenti contenuti nella DGRV 836/2017, si approvano, per la prossima stagione invernale 2019/2020, le misure di limitazione per gli autoveicoli, unitamente alle altre misure previste dalla su richiamata DGRV;

RILEVATO che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

TENUTO CONTO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il semestre invernale, da novembre 2019 al 31 marzo 2020;

RITENUTA la necessità di assumere iniziative per contrastare l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria tenuto conto dell'Accordo padano e del CIS succitato;

TENUTO CONTO, altresì, delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti;

VISTO:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/91 ed DPR 412/93 e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR 74/2013 "regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda

per usi igienici sanitari a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";

- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
- l'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- gli artt. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D.L.vo 30/04/1992, n. 285;
- lo statuto del Comune di Noventa Padovana;

ORDINA

nel periodo intercorrente tra l'11/11/2019 e il 31/03/2020, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. Livello Nessuna allerta – colore “VERDE” -:

- **sull'intero territorio comunale, ad esclusione della via Navigazione Interna**, l'istituzione del divieto di circolazione, dall'11/11/2019 al 15/12/2019 e dal 07/01/2020 fino al 31/03/2020 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate al successivo punto 4. agli autoveicoli alimentati a benzina “No Kat” (Euro 0 ed Euro 1), agli autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad Euro 2 e ai motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;
- **l'istituzione del divieto di sosta** con il motore acceso ai veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci e agli autoveicoli in coda “lunga” ai semafori;
- **l'obbligo di mantenere la temperatura ambiente** delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali non superiore a 19° C (con tolleranza di 2 °C), ad esclusione di case di riabilitazione;
- **il divieto di combustione all'aperto** dei materiali vegetali, ai sensi dell'art. 182 c.6-bis del D.Lgs. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015, in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
- **il divieto di installare generatori di calore** alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017 e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle” (classificazione ai sensi del decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017);
- **l'obbligo di utilizzare nei generatori di calore** a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, **nelle autorizzazioni integrate ambientali**, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei

programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di correttive modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

2. Al verificarsi del 1° Livello di allerta – colore “ARANCIO” - Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì) e fino al giorno di controllo successivo:

- **sull'intero territorio comunale, ad esclusione della via Navigazione Interna**, l'istituzione del divieto di circolazione dall'11/11/2019 al 31/03/2020, dal lunedì alla domenica inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con le eccezioni di cui al successivo punto 4., agli autoveicoli alimentati a benzina “No-Kat” (Euro 0 ed Euro 1), agli autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale a “Euro 2” e ai motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;
- **l'istituzione del divieto di sosta** con il motore acceso;
- **l'istituzione del divieto di utilizzo di generatori di calore** domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;
- **l'istituzione del divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto** (falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e altri materiali esplosivi a scopo intrattenimento, etc....) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;
- **l'istituzione del divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- **l'obbligo di mantenere la temperatura ambiente** delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali non superiore a 19° C (con tolleranza di 2 °C);
- **l'istituzione del divieto di installare generatori di calore** alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017;
- **l'obbligo di utilizzare, generatori di calore** a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- **di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali**, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

3. Al verificarsi del 2° Livello di allerta – colore “ROSSO” - *Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì -giornate di controllo – sui 10 giorni antecedenti –, a partire dal giorno successivo a quello di controllo – ovvero martedì e venerdì - e fino al giorno di controllo successivo:*

- **sull'intero territorio comunale, ad esclusione della via Navigazione Interna**, l'istituzione del divieto di circolazione, dall'11/11/2019 al 31/03/2020, dal lunedì alla domenica inclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, con le eccezioni di cui al successivo punto 4, agli autoveicoli alimentati a benzina “No Kat” (Euro 0 ed Euro 1), agli autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad “Euro 3” e ai motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima del 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC;
- **l'istituzione del divieto di sosta** con il motore acceso;
- **l'istituzione del divieto di utilizzo di generatori di calore** domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;
- **il lavaggio delle strade** solo con temperature maggiori di 3°C;
- **l'obbligo di mantenere la temperatura ambiente** delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali non superiore a 19° C (con tolleranza di 2 °C);
- **l'istituzione del divieto di spandimento** dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- **l'istituzione del divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto** (falò rituali, barbecue, fuochi d'artificio e altri materiali esplosivi a scopo intrattenimento, etc...) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli residui vegetali bruciati in loco, salvo specifiche deroghe rilasciate dal Comune e collegate a manifestazioni locali;
- **l'istituzione del divieto di installare generatori di calore** alimentati a biomassa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017;
- **l'obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da

parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- **di prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali**, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

DISPONE

4. che i divieti di circolazione di cui ai precedenti punti 1. - 2. e 3. **non si applichino** alle seguenti categorie di veicoli a motore:

- a. veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) e veicoli alimentati a benzina dotati di impianti omologati per il funzionamento anche a GPL o Gas Metano purché utilizzino per la circolazione rigorosamente GPL o Gas metano, o veicoli dotati di impianti omologati alimentati a gasolio-GPL o gasolio- Gas metano;
- b. autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- c. veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d. veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e. veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- f. veicoli con targa estera condotti da persone non residenti o domiciliati in Italia;
- g. veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato;
- h. autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i. veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purché muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione, nonché di un'autocertificazione attestante la mancanza di mezzi pubblici;
- j. veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k. veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l. veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'ufficio del Dipartimento di Trasporti Terrestri o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m. veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;
- n. veicoli appartenenti alle categorie "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla categoria "N" di cui all'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e s.m.i., classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del citato DPR 495/1992 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- o. autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistica ai sensi dell'art. 60 del C.d.S. (DGRV 4117/2007), in occasione di manifestazioni.;

p. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;

di prevedere le ulteriori eccezioni da documentare mediante “Titolo autorizzatorio”, con le modalità nel seguito indicate:

- veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funebri e al seguito;
- veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento;
- veicoli per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie inferiori, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo l'orario di entrata ed uscita del minore, muniti di titolo autorizzatorio ed attestazione dell'orario da parte del Dirigente scolastico.
- ai fini del presente provvedimento si definisce “Titolo Autorizzatorio” una dichiarazione sottoscritta dal conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art. 76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U..

di stabilire che, **per particolari esigenze non programmabili**, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Comando di Polizia Locale;

AVVERTE

che chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

che chiunque, in violazione delle disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento, ovvero effettua sosta con il motore acceso è soggetto, alle sanzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

che chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

INFORMA

la NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di

controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure);

CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA) (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017) "Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni: 1) la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti; 2) si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microg/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

Che avverso la presente ordinanza, a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Che in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. N° 495/92;

Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.

COMUNICA

Che le indicazioni del livello di allerta (colore del livello) saranno comunicate:

- sul sito istituzionale del Comune di Noventa Padovana <http://www.comune.noventa.pd.it>;
- sui display luminosi collocati nel territorio comunale;
- sul sito di ARPAV: http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

AVVISA

- Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- Che il Corpo di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- Che tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio.

IL SINDACO

BISATO LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.